

I cittadini dell'Unione Europea in possesso di un titolo di studio, conseguito in ambito europeo, che intendano partecipare a corsi o concorsi presso enti o amministrazioni diverse da quelle di cui all'art. 38 e non siano in possesso di un decreto di equipollenza al corrispondente titolo italiano, possono chiedere il riconoscimento del titolo, limitatamente a quella specifica procedura concorsuale, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. **12 della L. n. 29/06**. (v. allegata domanda).

Art. 12. (Legge 29/06)

(Valutazione di titoli e certificazioni comunitarie)

- 1. Fatta salva la normativa vigente in materia, in caso di procedimento nel quale è richiesto quale requisito il possesso di un titolo di studio, corso di perfezionamento, certificazione di esperienze professionali e ogni altro attestato che certifichi competenze acquisite dall'interessato, l'ente responsabile valuta la corrispondenza agli indicati requisiti dei titoli e delle certificazioni acquisiti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica.*
- 2. La valutazione dei titoli di studio è subordinata alla preventiva acquisizione sugli stessi del parere favorevole espresso dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenuto conto dell'oggetto del procedimento. Il parere deve essere comunque reso entro centottanta giorni dal ricevimento della documentazione completa.*